



COMUNE DI FORMIGNANA
PROVINCIA DI FERRARA

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con delibera di CC n. 42 del 27/09/2017
Modificato con delibera di CC. n. 23 del 26/04/2018

INDICE

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 - ACCESSO AL SERVIZIO

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

**ART. 4 – ORGANIZZAZIONE IN CASO DI SCIOPERO, ASSEMBLEE –
VARIAZIONI**

ART. 5 – ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE

ART. 6 – CONDUCENTI

ART. 7 – COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

ART. 8 – RESPONSABILITA'

ART. 9 – MODALITA' DI CONTRIBUZIONE UTENZA

ART. 10 – RIDUZIONI-AGEVOLAZIONI-ESENZIONI

ART. 11 – SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

ART. 12 – RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI

ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE

ART. 14 - PUBBLICITA'

ART. 1 OGGETTO

1. Il Comune di Formignana organizza il servizio di trasporto scolastico di cui possono usufruire gli alunni, ancorché non residenti, frequentanti le scuole materna, primaria e secondaria di 1° grado esistenti nel territorio comunale con lo scopo di agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico dei bambini, salvaguardando i principi del diritto allo studio, compatibilmente con le somme stanziare per il suo soddisfacimento.
2. Il servizio oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto del 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico" e dalla relativa circolare ministeriale n. 23/97".
3. Al presente regolamento vengono altresì applicate le norme previste dal Decreto Ministeriale dei Trasporti 04.07.1995 e relativa circolare 4/95 del 12.01.1995 e successivi atti.

ART. 2 ACCESSO AL SERVIZIO

AVENTI DIRITTO

1. Possono usufruire del servizio di trasporto scolastico tutti gli alunni iscritti alle scuole citate nell'art.1.
2. Il servizio di trasporto per ragioni economiche ed organizzative inerenti i tempi, e per difficoltà oggettive di accesso alle abitazioni, potrebbe non essere esteso a tutta la popolazione scolastica nell'intero tragitto casa scuola e viceversa.
3. L'amministrazione può prevedere uno o più punti di fermata collettivi.
4. I criteri per l'ammissione al servizio di trasporto sono i seguenti:
 - a. alunni residenti nelle frazioni
 - b. alunni residenti nel capoluogo frequentanti le scuole materna e primaria
 - c. alunni residenti nel capoluogo
 - d. alunni non residenti
5. Ai fini dell'ammissione al servizio in deroga ai suddetti criteri, potranno essere valutate eventuali esigenze particolari del nucleo familiare da autocertificare.
6. La domanda di iscrizione, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Ufficio Scuola, dovrà essere consegnata all'Ufficio stesso, entro i termini fissati con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzati, al fine di consentire l'organizzazione del servizio.
7. Decorso il termine stabilito per la presentazione delle domande, potranno essere accolte solamente quelle che non comportino aggravanti modifiche dei percorsi stabiliti, aumento del numero dei mezzi, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.
8. Nella domanda i genitori degli studenti, in quanto minorenni, dovranno anche dichiarare i nominativi delle persone maggiorenni e capaci autorizzate a prendere in custodia gli stessi alla fermata dello scuolabus.

9. In caso di mancata presa in custodia dell'alunno da parte del genitore o della persona da questi delegata, l'autista è tenuto a trattenere sul mezzo l'utente, se possibile ad avvisare la famiglia e nel caso affidarlo alla custodia delle autorità competenti (polizia locale o carabinieri).

10. Per la scuola secondaria di 1° grado se gli alunni dovessero, per effetto del trasporto, arrivare in anticipo, l'autista è tenuto a trattenere sul mezzo gli studenti fino all'apertura della scuola.

11. Ai sensi del D.L. 148 del 16.10.2017, convertito nella L. 172 del 4.12.2017 che ha introdotto l'art. 19-bis, all'atto dell'iscrizione chi ha la responsabilità genitoriale può rilasciare agli enti locali gestori del servizio di trasporto autorizzazione affinché il minore di 14 anni (frequentante la scuola secondaria di primo grado), usufruisca in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, esonerando dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche, il soggetto gestore del servizio, l'eventuale accompagnatore e il comune.

12. All'atto della presentazione della domanda i genitori devono sottoscrivere la presa visione del presente regolamento e accettarne tutte le condizioni, senza riserva alcuna.

ART. 3 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Servizio può essere svolto mediante appalto, e/o mediante gestione diretta perseguendo obiettivi di efficacia e di efficienza.

2. I percorsi, le fermate e gli orari vengono determinati annualmente, prima dell'inizio dell'anno scolastico nel Piano Annuale del trasporto scolastico da concordare con il gestore del servizio.

3. Nel caso di fermate non corrispondenti alla residenza dell'utenza, il trasporto verrà effettuato, su richiesta scritta dei genitori, solo qualora sia compatibile con l'organizzazione complessiva e non comporti disagio o modifica sostanziale di percorso o aggravio di spesa.

4. Nel caso di più moduli orari nella stessa scuola, si individueranno in collaborazione col Dirigente scolastico le soluzioni organizzative più efficaci per assicurare la migliore risposta alle esigenze di trasporto.

5. Le fermate si effettuano nei punti determinati all'inizio dell'anno scolastico (il più vicino possibile a casa e in luoghi non pericolosi), sono vietate fermate intermedie e di favore.

6. E' facoltà dell'Amministrazione comunale stabilire punti di raccolta alternativi e sostitutivi sia all'inizio sia durante l'anno scolastico, secondo le necessità e dei tempi di percorrenza.

7. Si cercherà di evitare un'eccessiva frammentazione dei percorsi, tale da determinare un allungamento dei tempi di percorrenza, nell'obiettivo di ridurre al minimo la permanenza degli utenti sullo scuolabus e di assicurare il rispetto degli orari scolastici.

8. La salita e la discesa si effettua sempre a destra sia rispetto al senso di marcia dello Scuolabus, sia rispetto all'ubicazione dell'abitazione dell'utente. Nel caso in cui, per ragioni tecniche, non sia possibile rispettare tale regola, sarà consentita la salita e la discesa dell'utente solo alla presenza di un genitore o della persona da questi delegata, in assenza

del quale l'autista è tenuto a trattenere sul mezzo l'utente, se possibile ad avvisare la famiglia e nel caso affidarlo alla custodia delle autorità competenti (polizia locale o carabinieri).

9. Con riferimento alla normativa in vigore, per il trasporto di alunni della scuola dell'obbligo, il Comune non è tenuto ad impiegare un accompagnatore maggiorenne responsabile della custodia e dell'assistenza dei bambini stessi. Tale obbligo sussiste al contrario se vengono trasportati bambini frequentanti le scuole dell'infanzia.

ART. 4 ORGANIZZAZIONE IN CASO DI SCIOPERO, ASSEMBLEE, VARIAZIONI

1. Il servizio di trasporto viene espletato per l'intero arco dell'anno scolastico (compresi i periodi di esami per le prove scritte) secondo il calendario stabilito dalle competenti autorità scolastiche.

2. In ipotesi di sciopero da parte dei docenti o "di assemblee" "nell'ambito della scuola", il servizio sarà attivo e rispetterà gli orari standard "di inizio e fine lezioni".

3. In caso di sciopero del personale addetto alla guida degli scuolabus il trasporto non sarà effettuato e verrà data immediata comunicazione all'Istituto scolastico.

4. Il servizio viene sospeso durante le normali chiusure per festività, nonché in caso di elezioni o per altre ragioni in cui sia necessario interrompere temporaneamente le attività didattiche (maltempo, calamità, emergenze).

5. Ogni variazione d'orario delle lezioni dovrà essere comunicato per tempo dalla scuola alle famiglie degli alunni e contestualmente all'Ufficio scuola del Comune per l'organizzazione del servizio ove possibile.

ART. 5 ORGANIZZAZIONE DELLE USCITE DIDATTICHE

1. Il Comune, nei limiti delle proprie disponibilità e compatibilmente alle esigenze del servizio trasporto scolastico fornisce il servizio gratuito anche per le attività extrascolastiche, quali ad es. gite d'istruzione, giochi della gioventù, accesso al teatro, ecc..., programmate dalle scuole del territorio per motivi didattici, culturali, sportivi ecc., tutte considerate aventi finalità didattiche.

2. Sarà cura di ogni Istituto scolastico adottare un calendario delle uscite didattiche tale da evitare sovrapposizioni fra le diverse classi dello stesso plesso.

3. La richiesta scritta di disponibilità degli automezzi va inoltrata con adeguato preavviso (di norma con 15 giorni di anticipo rispetto alla data dell'uscita) all'ufficio Scuola che provvederà ad organizzare il servizio.

4. Nell'istanza l'Istituto scolastico dovrà indicare destinazione, distanza chilometrica, orari di partenza e di rientro, classi e numero degli alunni trasportati nonché motivazione dell'uscita.

5. Non sarà presa in considerazione nessuna richiesta presentata direttamente agli uffici comunali da parte degli insegnanti.

6. La partenza dalla sede scolastica potrà avvenire al termine del servizio di trasporto scolastico organizzato per le tutte le scuole e non prima delle ore di inizio lezione ed il rientro dovrà avvenire almeno 15 minuti prima della fine delle lezioni del mattino o pomeriggio.

7. Le uscite verranno autorizzate compatibilmente entro l'eventuale chilometraggio massimo previsto per questi tragitti.
8. Nel caso in cui la giornata dell'escursione coincida con uno sciopero del personale addetto al servizio di trasporto oppure in presenza di avverse condizioni atmosferiche, l'Istituto concorderà con l'ufficio Scuola una nuova data.
9. Le visite didattiche e le attività parascolastiche sono effettuate anche al di fuori del territorio comunale purché siano rispettate le condizioni previste e disciplinate dalla vigente normativa.

ART. 6 CONDUCENTI

1. I conducenti degli autobus o scuolabus devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge.
2. Il personale conducente deve osservare un comportamento ispirato alla massima professionalità ed, in particolare, è tenuto al rispetto degli orari di prelievo stabiliti; gli è vietato procedere a variazione di percorsi o itinerari, se non previamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale ed esprimere giudizi agli utenti sull'organizzazione del trasporto.
3. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento, in caso di contratto di appalto, al capitolato speciale ed alle vigenti norme comportamentali del codice stradale.

ART. 7 COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI

1. Gli alunni devono occupare correttamente il seggiolino evitando di stare in piedi durante la marcia e le manovre; solo ad automezzo fermo sono autorizzati ad alzarsi guadagnando ordinatamente l'uscita, avendo cura di non abbandonare gli effetti personali di cui gli autisti non possono essere responsabili.
2. L'Amministrazione Comunale e l'autista declinano qualsiasi responsabilità per eventuali oggetti di proprietà dell'alunno smarriti sullo scuolabus. In caso di rinvenimento di detti oggetti, gli stessi potranno essere ritirati presso l'Ufficio Scuola.
3. Durante il servizio gli utenti dovranno tenere un comportamento corretto. In particolare non disturbare gli altri utenti, l'accompagnatore e/o l'autista; non portare sull'autobus oggetti pericolosi.
4. Gli alunni devono, inoltre, evitare di danneggiare le vetture e di provocare danni a sé e agli altri bambini trasportati, nonché di arrecare disagio tale da mettere a rischio l'incolumità dei viaggiatori e distrarre l'autista dalla propria mansione.

ART. 8 RESPONSABILITA'

1. Tutti i danni e i guasti arrecati dagli utenti ai veicoli devono essere integralmente risarciti dalle famiglie dei bambini che hanno arrecato il danno. E' altresì riconducibile alla responsabilità delle famiglie qualsiasi danno arrecato dai figli per fatto proprio o per negligenza alla vettura, a terzi ed anche a se stessi.

2. In caso di comportamenti scorretti, segnalati all'Ufficio Scuola, dall'autista, dai genitori o dai docenti della scuola, le famiglie degli alunni interessati saranno informate e richiamate, dall'Ufficio Scuola, con comunicazione scritta.
3. Qualora, dopo tre segnalazioni scritte, dovessero persistere i comportamenti scorretti e incivili, l'alunno o gli alunni interessati potranno essere sospesi dal servizio di trasporto scolastico e tenuti ugualmente al pagamento della retta. Di tale sospensione sarà data anche comunicazione alla scuola.
4. Gli infortuni agli utenti stessi, dovuti a litigi o scherzi fra alunni ed a qualsiasi altra causa, non comportano alcuna responsabilità civile o penale a carico dell'autista al quale non si può attribuire anche il compito di vigilanza.

ART. 9 MODALITA' DI CONTRIBUZIONE UTENZA

1. Le famiglie dei bambini concorrono alla copertura delle spese sostenute dall'Amministrazione comunale, attraverso il pagamento di una quota, la cui entità viene determinata annualmente dalla Giunta comunale entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione annuale.
2. Con apposito Regolamento il Consiglio Comunale ha individuato le fasce I.S.E.E. a cui collegare le agevolazioni che saranno attribuite agli utenti residenti sulla base di apposita istanza. Per gli utenti non residenti non sono previste agevolazioni sulla base dell'ISEE.
3. La tariffa così stabilita comprende n. 1 viaggio di andata e ritorno ogni giorno.
4. Il pagamento da parte degli utenti avverrà, tramite bonifico bancario o bollettino di conto corrente postale, in unica soluzione o in due soluzioni così suddivise:
 - 1° rata con pagamento al momento dell'iscrizione;
 - 2° rata con pagamento entro il 31 dicembre.
5. Coloro che vorranno usufruire della riduzione prevista dal c. 2 dovranno presentare specifica istanza su apposita modulistica redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 DPR 445/2000, nella quale va dichiarato il valore ISEE del nucleo familiare in corso di validità, così come calcolato da un CAF autorizzato.
6. Per i nuclei familiari che hanno due o più figli che fruiscono del servizio di trasporto nello stesso anno scolastico, verrà applicato ad ogni iscritto uno sconto del 5%. La Giunta Comunale annualmente potrà prevedere variazioni alle agevolazioni di cui al presente comma.
7. In caso di ritiro del bambino per trasferimento della residenza, per impossibilità fisica che impedisca al bambino l'utilizzo dello scuolabus, debitamente certificata del medico U.S.L., la quota già pagata per l'intero anno scolastico può essere rimborsata, dietro richiesta scritta, sino al limite del 50% della stessa se non si sono superati i 3 mesi di frequenza.
8. In caso di mancato pagamento si procederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto secondo la procedura stabilita dal "Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate" approvato dal Consiglio Comunale.
9. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.

ART. 10 RIDUZIONI , AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

RIDUZIONI

1. In caso di frequenza non annuale, ma limitata a mesi, per ogni mese di fruizione del servizio va corrisposta una somma mensile pari ad un nono (1/9) della quota annuale. In questo caso la quota da versare non potrà comunque essere inferiore al 50% della tariffa annuale.
2. In caso di fruizione annuale del servizio per un solo viaggio giornaliero (solo andata o solo ritorno) verrà effettuato uno sconto del 30% sulla tariffa intera.

AGEVOLAZIONI

1. Per le famiglie che dichiarino di versare in stato di bisogno è consentita (previa richiesta scritta) la possibilità di effettuare il pagamento in 3 rate di uguale valore : la 1° al momento dell'iscrizione, la 2° entro il 31 dicembre e la 3° entro il mese di marzo.
2. Agli alunni residenti in comuni limitrofi che si iscrivono alla scuola primaria e secondaria di 1° grado di Formignana la Giunta può deliberare, entro i medesimi termini stabiliti per l'approvazione del Bilancio di previsione, riduzione della tariffa di fruizione del servizio sino al limite massimo del 30% della tariffa ordinaria.

ESENZIONI

1. Ai portatori di Handicap che rientrano nei criteri dell'art 28 della Legge n. 118/71 (mutilati ed invalidi civili non autosufficienti che frequentano la scuola primaria e secondaria di 1° grado) viene concesso il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola e viceversa.

ART. 11 SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

L'irregolarità nei pagamenti delle quote da parte di coloro che hanno richiesto il servizio di trasporto scolastico può comportare, su iniziativa dell'ufficio competente, la sospensione del servizio all'utenza fino ad avvenuta regolarizzazione della posizione.

ART. 12 RAPPORTI CON GLI ISTITUTI SCOLASTICI

Copia del presente regolamento verrà consegnata alle autorità scolastiche competenti.

ART. 13 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2017/2018.

2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento si fa riferimento alle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

ART. 14 PUBBLICITA'

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione e ottenerne copia, quando richiesta.

2. È fatto carico all'assessorato competente della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.